



**LICEO SCIENTIFICO STATALE**  
con sezioni: CLASSICO - LINGUISTICO "BROCCA" - SCIENZE SOCIALI

**«ENRICO FERMI»**

Via Martiri delle Foibe,1 -25087 Salò (BS)  
Tel. 0365/20957 - 520150 - Fax 0365/521130 – C. F. 87002130174  
<http://liceo-fermi.archimedianet.it> e-mail: [saloferm@provincia.brescia.it](mailto:saloferm@provincia.brescia.it)

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



United Registrar of Systems Cert No. 14362

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Mancanze disciplinari degli studenti (aggiornato secondo il D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007)

- Art. 1** In base all'art. 5 comma 2 del DPR 24/06/1998 n°249 è istituito l'Organo di Garanzia interno della scuola, che delibera su quanto è stabilito in materia disciplinare dal Regolamento di Istituto e dal DPR n°249 24/06/1998. L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti collaboratori, da uno studente maggiorenne designato annualmente dal Comitato Studentesco e da un genitore designato annualmente dal Comitato Genitori. Il Comitato Studentesco e il Comitato Genitori designeranno inoltre, ciascuno per la sua parte, un membro supplente; per la componente docenti sarà membro supplente il terzo collaboratore che subentrerà, qualora ciò si renda necessario anche al Dirigente Scolastico. I membri supplenti subentreranno ai membri effettivi, ciascuno per la sua parte, in caso di impedimento o qualora uno dei membri effettivi sia direttamente interessato alla questione in esame.  
L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Art. 2** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Art. 3** Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Art. 4** Le sanzioni hanno sempre carattere temporaneo, sono proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, quando possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Art. 5** Le sanzioni disciplinari previste sono (vedi anche articolo 7 e tabella allegata):
- il richiamo verbale;
  - nota sul registro di classe;
  - richiamo scritto ( lettera inviata dalla segreteria ai genitori );
  - l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo massimo di quindici giorni;
  - l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo.
- Art. 6** Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. L'impegno derivante da tale attività deve essere proporzionato alla sanzione.

**A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica :**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure. (Tabella allegata : a, b, c,d1, d2, e, f1)

**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni :**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. (Tabella allegata : f2)

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni :**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (Tabella allegata :G )

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico :**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (Tabella allegata :H )

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi :**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o

la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi .

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente .

(Tabella allegata :!)

**Art.8** Del richiamo verbale verrà data comunicazione al Coordinatore di Classe che provvederà ad informare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Classe.  
L'ammonizione scritta, annotata sul registro di classe, verrà consegnata in copia all'interessato.

L'allontanamento dalla comunità scolastica è comunicato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato con lettera raccomandata e verrà annotato sul registro di classe.

Di ogni provvedimento disciplinare verrà data comunicazione scritta alla famiglia dello studente interessato.

**Art.9** Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

**Art. 10** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva scongolino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro istituto.

**Art.11** **IMPUGNAZIONI :**

Per quanto attiene **all'impugnazione** delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

**Art. 12** **ORGANO DI GARANZIA :**

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni .

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - **di norma**, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori .

A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:

**a) la composizione del suddetto organo** in ordine:

1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;

2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)

**b) il funzionamento dell'organo di garanzia, nel senso che** occorrerà precisare:

1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;

2) il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti).

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento .

## **Art. 12      ORGANO DI GARANZIA REGIONALE :**

Il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione . Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

## TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LE SANZIONI	ORGANO A CUI RICORRERE PER IMPUGNARE LE SANZIONI
<b>A)</b> Assenze ingiustificate Mancato svolgimento del lavoro assegnato Comportamento scorretto a scuola <b>Utilizzo scorretto del cellulare o altri strumenti elettronici</b>	<b>A)</b> Richiamo verbale o richiamo verbale e nota sul registro	<b>A)</b> Insegnante di classe	<b>A)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>B)</b> Comportamento non corretto nell'esercizio dei diritti d'associazione	<b>B)</b> Richiamo verbale e nota sul registro di classe	<b>B)</b> Insegnante di classe e/o Coordinatore di classe	<b>B)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>C)</b> Comportamento offensivo verso il capo d'Istituto, verso i docenti, verso il personale non docente, verso i compagni	<b>C)</b> Nota sul registro di classe e/o richiamo scritto ( lettera ai genitori inviata dalla segreteria)	<b>C)</b> Insegnante di classe e/o Coordinatore di classe	<b>C)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>D<sub>1</sub></b> Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti (non grave)	<b>D<sub>1</sub></b> Richiamo verbale e/o nota sul registro di classe	<b>D<sub>1</sub></b> Insegnante	<b>D<sub>1</sub></b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>D<sub>2</sub></b> Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti (seria)	<b>D<sub>2</sub></b> Richiamo scritto	<b>D<sub>2</sub></b> Consiglio di Classe	<b>D<sub>2</sub></b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>E)</b> Danni al patrimonio scolastico	<b>E)</b> Richiamo scritto e richiesta di risarcimento danni (sanzione ove possibile convertibile in attività a favore della comunità scolastica)	<b>E)</b> Dirigente scolastico su proposta del C. di C.	<b>E)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>F<sub>1</sub></b> Reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere A); B) D1)	<b>F<sub>1</sub></b> Richiamo scritto	<b>F<sub>1</sub></b> Consiglio di classe	<b>F<sub>1</sub></b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>F<sub>2</sub></b> Reiterazione dei comportamenti di cui alle lettere C) D <sub>2</sub> ) E) o mancanze che appaiano di oggettiva particolare gravità.	<b>F<sub>2</sub></b> Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 g. g. e/o (sanzione ove possibile convertibile in attività a favore della comunità scolastica).	<b>F<sub>2</sub></b> Consiglio di Classe	<b>F<sub>2</sub></b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>G)</b> Reati	<b>G)</b> Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	<b>G)</b> Consiglio d'Istituto	<b>G)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>H)</b> Reati e condizione di recidività	<b>H)</b> Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	<b>H)</b> Consiglio d'Istituto	<b>H)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola
<b>I)</b> Casi più gravi di Reati e condizione di recidività	<b>I)</b> Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	<b>I)</b> Consiglio d'Istituto	<b>I)</b> Ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà